



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **206**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Adozione, ai sensi del comma 8 dell'art. 31 della legge di contabilità provinciale della disciplina volta a regolare il ricorso alle operazioni di indebitamento da parte degli Enti strumentali della Provincia.

Il giorno **26 Febbraio 2016** ad ore **09:14** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
MAURO GILMOZZI  
LUCA ZENI**

Assenti:

**SARA FERRARI  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con l'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, era stato modificato l'articolo 31 della legge provinciale di contabilità (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7) al fine di introdurre misure per contenere il ricorso all'indebitamento da parte delle amministrazioni del settore pubblico provinciale prevedendo, in particolare, la necessità per gli enti strumentali della Provincia di disporre dell'autorizzazione della Giunta provinciale per il ricorso alle medesime operazioni.

In attuazione del precitato articolo 31, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 del 19 ottobre 2012, era stata definita la disciplina per il ricorso ad operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia che prevedeva, tra l'altro, il coinvolgimento di Cassa del Trentino S.p.a. nella procedura per il rilascio, a favore dei predetti enti, dell'autorizzazione per il ricorso all'indebitamento.

Con la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, la Provincia ha modificato la propria legge di contabilità al fine di adeguare il proprio ordinamento alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; la modifica della legge provinciale di contabilità ha interessato anche l'articolo 31 che detta disposizioni in materia di indebitamento.

Nello specifico, per effetto della modifica disposta con la L.p. 18/2015, il comma 8 del precitato articolo 31 prevede che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, adotti una disciplina specifica volta a regolare il ricorso all'indebitamento da parte degli enti del sistema territoriale provinciale integrato. Con particolare riferimento al ricorso alle operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali, la nuova disciplina ha confermato, da un lato, la necessità per gli stessi enti di disporre dell'autorizzazione della Provincia, dall'altro, i requisiti che devono rispettare le operazioni di indebitamento per poter essere autorizzate, quali la finalizzazione delle stesse al finanziamento di spese di investimento e la dimostrazione che il piano di ammortamento è sostenibile per l'ente e compatibile con il permanere dell'equilibrio di bilancio. E' stata invece introdotta la necessità per gli enti strumentali di predisporre un piano di ammortamento del finanziamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

Considerato che Cassa del Trentino S.p.a., ente strumentale della Provincia, è dotata di elevate competenze e professionalità nel settore finanziario, e tenuto conto della complessità delle tematiche afferenti l'indebitamento, il legislatore provinciale, contestualmente all'adeguamento della legge di contabilità provinciale al d. lgs. 118/2011, ha ritenuto opportuno, con la L.p. 18/2015, integrare anche il comma 01 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, prevedendo tra le funzioni svolte dalla società anche il supporto alla Provincia per il coordinamento in materia di indebitamento del sistema territoriale provinciale integrato e l'effettuazione delle valutazioni di sostenibilità delle operazioni di indebitamento proprie e degli altri enti strumentali della Provincia, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale.

Sulla base del nuovo quadro normativo con il presente provvedimento si propone di definire la disciplina che regola il ricorso alle operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia. Tale disciplina, riportata nell'allegato

A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sostituisce quanto previsto dalla deliberazione n. 2220/2012.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 31, della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)
- visto l'articolo 8 bis della Legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, così come modificato dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, la disciplina per il ricorso ad operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia, di cui all'allegato A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'allegato di cui al punto 1) sostituisce integralmente l'Allegato A approvato con la deliberazione n. 2220/2012;
- 3) di dare atto che il riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 del 2012 riportato al punto 8 delle direttive alle società di cui all'allegato C) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 29 novembre 2015 è sostituito con il riferimento alla presente deliberazione.

PIA